

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"Fit for Medical Robotics"

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "Fit for Medical Robotics", in seguito anche indicata per brevità come "Fondazione Fit4MedRob", "Fondazione" o "Fit4MedRob". Fit4MedRob è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, anche per realizzare gli interventi finanziati nell'ambito dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con D.D. n. 931 del 6 giugno 2022, "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" (di seguito "**Avviso MUR**") finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC) come individuate dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 10.

A tal fine, la Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.

La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura di Roma.

Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Roma. Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative in altre città italiane.

Art. 3

MISSIONE E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

- 1) La Fondazione ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo svolgimento delle attività previste dall'Iniziativa di Ricerca "Fit for Medical Robotics" (nel seguito "**Iniziativa**"), nel rispetto dei dettami

dell'Avviso MUR, che prevede il finanziamento di "Iniziativa" di ricerca con l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative.

- 2) A tale scopo la Fondazione si pone l'obiettivo di essere:
 - a) l'Hub dell'Iniziativa di Ricerca, quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione dell'Iniziativa di ricerca, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
 - b) la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del Progetto, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione dell'Iniziativa di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
 - c) un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca, IRCCS, Aziende Ospedaliere e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
 - d) il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti per la salute, nell'ambito della robotica e degli strumenti digitali e per tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a queste, quale

- interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
- e) una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni del paese e delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.
- 3) Per il raggiungimento della missione, la Fondazione potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di ulteriori soggetti operanti nei settori di cui sopra.
- 4) La Fondazione, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Fondazione potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Fondazione potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.
- 5) Il tutto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- “Fondatori”, che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione (i.e. all'atto di trasformazione da SCARL in Fondazione) o aderiscono entro 180 giorni lavorativi dalla sua stipula, versano i contributi ai fondi di dotazione e gestione previsti dallo statuto, contribuiscono in maniera rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - CdA secondo le modalità definite nell'art. 12 comma 1. Possono essere Fondatori i soggetti pubblici e privati indicati nel Progetto Fit4MedRob ammesso al finanziamento nell'ambito dell'Avviso MUR, e che si siano impegnati a partecipare alla costituzione dell'Hub all'atto di presentazione della proposta Fit4MedRob.
- “Partecipanti”, i soggetti diversi dai Fondatori, che versano i contributi per tale categoria (ai fondi di dotazione e gestione), come previsto dall'art. 7 comma 2 e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni della Assemblea di Partecipazione. Possono essere membri Partecipanti tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono, anche se non esclusivamente, attività di ricerca e /o innovazione in ambiti di interesse della Fondazione. L'ammissione dei Partecipanti è regolata dall'art. 8.

Art. 6

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) un fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 7 comma 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione stabilito in sede di atto costitutivo può essere aumentato, sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea di Partecipazione su proposta del CdA, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili

derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca;

- b) un fondo di gestione costituito, al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione dell'Iniziativa di cui all'avviso MUR e le eventuali attività connesse ed accessorie comprese quelle relative alla gestione della Fondazione stessa, mediante:
1. fondi erogati dal MUR in attuazione dell'Avviso MUR e non destinati a fondo di dotazione;
 2. fondi erogati da enti pubblici o privati in relazione ad attività di ricerca altre rispetto a quelle relative all'Iniziativa di cui all'Avviso MUR e coerenti con gli scopi della Fondazione;
 3. redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
 4. utili delle eventuali società partecipate;
 5. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 6. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
 7. eventuali liberalità provenienti da terzi;
 8. beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal CdA e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
 9. altre rendite immobiliari e finanziarie, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione.

Art. 7

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I Fondatori, alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, versano gli importi indicati nell'Allegato "1".
2. I contributi dei membri Partecipanti della Fondazione Fit4MedRob sono definiti dal CdA all'atto della domanda di adesione.
3. Per gli anni successivi il Consiglio di Amministrazione può proporre incrementi al fondo di gestione sulla base dell'art. 15 c. 1 lettera f.

Art. 8

ADESIONI PARTECIPANTI

1. L'ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza

riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento della quota di adesione prevista per la categoria alla quale viene ammesso.

2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata tramite PEC all'indirizzo istituzionale della Fondazione.

Art. 9

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.
2. I membri, Fondatori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente dell'Assemblea di Partecipazione, tramite PEC all'indirizzo istituzionale della Fondazione. I membri Fondatori indicati nell'Iniziativa Fit4MedRob, ammesso al finanziamento nell'ambito dell'Avviso MUR, possono esercitare la facoltà di recesso solo dopo il termine finale dell'Iniziativa, fissata al 31 luglio 2026 salvo proroghe, e non prima della conclusione di tutte le procedure amministrative e di rendicontazione dell'Iniziativa, come previste dal MUR, anche se successive a tale data.
3. Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso MUR, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività relative all'Iniziativa di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.
4. Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 10

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:
 - a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 7;
 - b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
 - c) compimento di atti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali di qualsiasi genere;
2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - d) apertura di procedure di liquidazione;
 - e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - f) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.
3. L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del CdA con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del membro della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del membro inadempiente, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga;
5. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC, come previsto dal precedente comma 4, a cura del Presidente.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea di Partecipazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Presidente della Fondazione;
- e) l'Organo di Controllo e Revisione.

In materia di composizione dei propri organi, la Fondazione valorizza il principio di pari opportunità, promuove l'equilibrio di genere ed applica il principio di non discriminazione .

Art. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito "**CdA**") composto dal Presidente, e da cinque a dieci consiglieri, di cui:
 - il Presidente è designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di soggetto proponente dell'Iniziativa di ricerca di cui all'Avviso MUR;
 - uno è designato dalla Scuola Superiore Sant'Anna, in qualità di soggetto che esprime la direzione scientifica dell'Iniziativa nel rispetto delle modalità di nomina del presidente del Comitato Scientifico previste dall'arti.18;
 - da uno a due sono designati dai Ministeri competenti nel rispetto delle previsioni normative applicabili e ai sensi del D.M. 12 ottobre 2023 n. 1426.

Le ulteriori designazioni sono effettuate dai membri Fondatori di natura giuridica pubblica e dagli altri membri Fondatori, nel rispetto del principio che la maggioranza dei componenti del CdA sia designata da Università ed Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

La nomina, la revoca e la sostituzione dei Consiglieri viene deliberata dall'Assemblea di Partecipazione.

2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai Consiglieri è attribuito un compenso determinato con delibera dell'Assemblea di

Partecipazione nei limiti previsti dal D.M. 12 ottobre 2023, n. 1426 e successive modifiche o integrazioni..

3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive senza adeguata giustificazione è dichiarato decaduto.
4. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona designata dallo stesso soggetto (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Scuola Superiore Sant'Anna, Ministeri competenti, Fondatori di natura pubblica ovvero Fondatori di natura privata) che aveva designato il Consigliere sostituito.
5. Il CdA si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dall'Organo di Controllo e Revisione.
6. Il CdA è convocato dal Presidente tramite PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il CdA è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e dell'Organo di Controllo e Revisione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui nel corso della riunione tenuta con modalità mista in presenza o a distanza venisse sospeso per motivi tecnici il collegamento con uno dei partecipanti, essa verrà sospesa e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione. Per la validità delle deliberazioni del CdA occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

7. Gli incarichi di Presidente e di Consigliere possono essere revocati dall'Assemblea di Partecipazione in caso di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il CdA è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione dell'Iniziativa per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il CdA ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.
2. Il CdA, avvalendosi del parere del Comitato Scientifico, predispone il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.
3. Spettano, inoltre, al CdA tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. A esso pertanto compete, tra l'altro, di:
 - a) predisporre il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione, nonché preventivi, con il parere favorevole dell'Organo di Controllo e Revisione;
 - b) deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - c) autorizzare ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento degli obiettivi dell'Iniziativa;
 - d) disporre interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
 - e) delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni delegabili a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività;

- f) proporre all'Assemblea di Partecipazione modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 22;
 - g) proporre all'Assemblea di Partecipazione la costituzione ovvero la partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
 - h) definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione;
 - i) proporre all'Assemblea di Partecipazione, che li dovrà deliberare, i contributi al fondo di gestione, di cui all'art. 6 del presente Statuto. Tale proposta non potrà comunque superare, per ogni membro della Fondazione, la quota annuale di € 40.000.
 - j) definire ed approvare la struttura organizzativa della Fondazione ed i relativi regolamenti in coerenza con la realizzazione delle attività;
 - k) deliberare in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati.
4. Il CdA, come previsto dall'Avviso MUR, può assumere un Programme/Research Manager con compiti di supporto nella predisposizione e nell'attuazione delle deliberazioni dello stesso Consiglio, nell'elaborazione dei piani industriale - finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e degli Affiliati. Il Programme/Research Manager è selezionato, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione.
- Le deliberazioni del CdA, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Fondatori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del CdA è disciplinata in conformità all'art. 23 del Codice Civile.
- Il CdA può nominare un Direttore Generale di cui all'art. 20.
5. Nella prima seduta del CdA, il CdA elegge tra i suoi membri il Vice Presidente su proposta del Presidente del CdA. Il Vice Presidente esercita, per la durata della carica del Presidente, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

Art. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dalla totalità dei Fondatori e Partecipanti (in numero di uno per ciascuno), ognuno rappresentato dal proprio legale rappresentante o suo delegato, e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Ogni Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea di Partecipazione mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 7, ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di una delega.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione; in caso di assenza del Presidente della Fondazione, il Presidente dell'Assemblea è nominato dalla stessa Assemblea.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante PEC, o altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire almeno tre giorni prima della data fissata.
6. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne facciano richiesta almeno quattro membri Fondatori o almeno un quarto dei membri della Fondazione.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno due terzi (2/3) più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo (1/3) più uno dei membri. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza

semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

8. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente, o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione dell'Assemblea sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
9. I membri del CdA che non partecipino già per altro motivo, possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle discussioni e deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.
10. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15

POTERI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri della Fondazione che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea di Partecipazione:
 - a) nomina i membri del CdA, secondo le designazioni di cui all'Art. 12 comma 1;
 - b) nomina il Presidente della Fondazione su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche che coincide con il Presidente del CdA;
 - c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio predisposto dal CdA;
 - d) delibera in merito alle modifiche dello Statuto proposte dal CdA;
 - e) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e Revisione della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;

- f) delibera gli eventuali versamenti al fondo di gestione a carico dei Fondatori e Partecipanti su proposta del CdA (Art. 13 comma 3i), fatto salvo il suo potere di ridurli o aumentarli, anche superando la soglia massima di € 40.000 annui per partecipante, prevista per la proposta del CdA;
- g) delibera in merito all'ammissione di nuovi membri;
- h) delibera, solo dopo il termine finale dell'Iniziativa, fissato al 31 luglio 2026 salvo proroghe, e non prima della conclusione di tutte le procedure amministrative e di rendicontazione dell'Iniziativa, come previste dal MUR, anche successive a tale data, l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, ovvero la trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi dell'art. 24;
- i) esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

Art. 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di Partecipazione su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Presidente dura in carica tre esercizi e è rieleggibile.
2. Il Presidente è il legale rappresentante e ha poteri di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea di Partecipazione;
 - b. convoca e presiede il CdA;
 - c. sovrintende all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal CdA;
 - d. trasmette per approvazione all'Assemblea di Partecipazione i regolamenti predisposti dal CdA;
 - e. vigila sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione;
 - f. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- g. assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del CdA, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione utile nella quale tali determinazioni dovranno essere sottoposte a ratifica;
 - h. esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.
3. Il Vice Presidente dell'Assemblea, eletto dal CdA (Art. 13 comma 7), è anche Vice Presidente del CdA ed esercita, per la durata della carica del Presidente, le attribuzioni del Presidente, compresa la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere di Amministrazione più anziano.

Art. 17

ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE

1. L'Organo collegiale, si compone da tre membri effettivi e due membri supplenti, ed è nominato, nel rispetto delle previsioni normative applicabili e ai sensi del D.M. 12 ottobre 2023 n. 1426, con le seguenti modalità:
- a. il Presidente, su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - b. un membro effettivo su designazione del MUR, nel rispetto delle previsioni normative applicabili ai sensi del D.M. 12 ottobre 2023 n. 1426;
 - c. un membro effettivo designato dall'Assemblea di Partecipazione;
 - d. due membri supplenti su designazione dell'Assemblea di Partecipazione.
2. I membri durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del CdA convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei membri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo e Revisione è stato ricostituito.
3. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei membri effettivi, subentrano i supplenti, i quali restano in carica fino alla riunione del CdA successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di Controllo e Revisione. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri membri in carica. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo di Controllo e Revisione, deve essere

convocata l'Assemblea di Partecipazione perché provveda all'integrazione del medesimo.

4. Ai membri dell'Organo di Controllo e Revisione spetta un compenso, che sarà determinato con delibera dell'Assemblea di Partecipazione nei limiti previsti dal D.M. 12 ottobre 2023, n. 1426 e successive modifiche o integrazioni.
5. L'Organo di Controllo e Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione che presidia l'osservanza delle leggi, dello Statuto, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre che il suo concreto funzionamento e a cui spetta altresì il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.
6. L'Organo di Controllo e Revisione esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 18

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico (CS), a livello istituzionale, è organo consultivo del Presidente e del CdA. Esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione, nonché valutazioni scientifiche sia sull'andamento delle ricerche finanziate e non, in relazione alla programmazione predisposta sia in merito a piani/progetti di ricerca. Il parere del CS è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica.
Predisporre con cadenza almeno annuale una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività da svolgere.
2. Nel corso dell'Iniziativa, il CS ha il compito di guidare, supervisionare e monitorare l'andamento delle attività di ricerca e innovazione dell'Iniziativa, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento del programma di ricerca, favorendo la collaborazione tra i soggetti partecipanti..
3. Il CS è composto da 5 a 11 membri, incluso il Presidente. Il CdA nomina i componenti che sceglie tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della

Fondazione e ne indica il Presidente. I componenti del CS non possono essere contemporaneamente componenti del CdA;

Per tutta la durata dell'Iniziativa, il CS è composto da:

- il Direttore Scientifico dell'Iniziativa che ne è Presidente;
 - i Leader e Co-Leader delle 3 Missioni scientifiche in cui è articolata l'Iniziativa.
4. Il CS è convocato dal suo Presidente, con PEC o con posta elettronica non certificata, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il CS è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del CS si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
 5. Per la validità delle deliberazioni del CS occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
 6. Il CS ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del CdA; i suoi componenti possono essere riconfermati.
 7. Ai membri del CS spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
 8. Il CdA può revocare, con delibera motivata, uno o più membri del CS. In caso di revoca o decadenza di un membro del CS, il CdA deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

Art. 19

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

2. Le modalità di selezione e reclutamento del personale saranno basate su procedure che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso.

Art. 20

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il CdA può nominare, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione, un Direttore Generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il CdA ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. La durata dell'incarico è stabilita dal CdA che lo ha nominato.
2. Il CdA può attribuire il ruolo di Direttore Generale della Fondazione al Programme/Research Manager di cui all'Art. 13, comma 4.
3. Il Direttore Generale svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dal CdA. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:
 - a) svolge funzioni di Segretario verbalizzante del CdA;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del CdA;
 - c) esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal CdA, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso CdA;
 - d) cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e lo trasmette al CdA;
 - e) svolge altre funzioni che gli vengono delegate dal CdA mediante apposita delibera.

Art. 21

DURATA E CHIUSURA DELL' ESERCIZIO

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il CdA predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, e il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti e dell'articolo 21 del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
4. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi all'Assemblea di Partecipazione per approvazione entro i termini di legge.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del CdA sull'andamento della gestione sociale.
6. La Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al CdA.
7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
8. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Codice Civile, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale, coerente con le finalità della stessa, la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Art. 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dell'Assemblea, con approvazione di almeno due terzi dei suoi componenti, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 27 Codice Civile, ivi compreso il caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso MUR.

2. Il CdA, prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione, il CdA potrà altresì proporre la variazione dell'oggetto sociale o la proposta di trasformazione ai sensi dell'art. 24.
3. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto in conformità delle deliberazioni adottate dal CdA, su proposta del Presidente, ad altri Enti, con preferenza per le fondazioni universitarie costituite dai membri della Fondazione stessa, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 24

TRASFORMAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti/Organismi Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche, può deliberare in merito alla proposta del CdA di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42-*bis* e 2500-*octies* Codice Civile, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 Codice Civile.

Art. 25

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 26

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.